

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1897

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIURICKOVIC, CORASANITI, IMPOSIMATO, LA LOGGIA, TABLADINI, PALOMBI, BACCARINI, PAPPALARDO, CRESCENZIO, CARELLA, VALLETTA, SERRA, BERTONI, SCOPELLITI, STANZANI GHEDINI, RADICE, MAFFINI, DI MAIO, CANGELOSI, DE NOTARIS, WILDE, PERUZZOTTI, CARNOVALI, SARTORI, LOMBARDI-CERRI, CARINI, CAVITELLI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, MARINI e LUBRANO DI RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1995

Modifiche alla legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale. Istituzione del vigile di quartiere

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di dare una risposta a una richiesta da tempo molto avvertita da parte dell'opinione pubblica. Il progressivo degrado della qualità della vita nei centri più popolosi non può essere facilmente risolto: ma bisogna adottare soluzioni amministrative che ne impediscano l'accelerazione. La proposta di istituire un gruppo di vigili di quartiere ha lo scopo di offrire al cittadino una maggiore tutela e assistenza, «avvicinando» ai cittadini il servizio di polizia municipale.

Tra i compiti del vigile di quartiere vi sarà ovviamente in primo luogo quello di fronteggiare la microcriminalità, spesso la più fastidiosa per i cittadini e al tempo stesso quella su cui minore è la vigilanza delle forze dell'ordine impegnate a reprimere forme più gravi di delinquenza. Per scoraggiare il compimento di piccoli furti, di molestie, di comportamenti illeciti o anche semplicemente incivili, è spesso sufficiente una presenza, purchè visibile, dei rappresentanti dell'ordine sul territorio. Da qui la necessità di incardinare la «squadra» di vigili di quartiere a una porzione definita di territorio.

Il proposito è di riuscire a creare un rapporto organico tra i vigili e la zona in cui esercitano le funzioni: ciò permetterà ai cittadini di avere un punto di riferimento, vicino, facilmente individuabile e accettabile, e i vigili potranno sviluppare una conoscenza profonda della zona in cui lavorano guadagnandone in efficienza.

Il controllo della criminalità peraltro non esaurirà le funzioni del vigile di quartiere, che proprio in virtù della sua presenza permanente nella zona assegnatagli, potrà efficacemente prestare assistenza ai cittadini, svolgere un servizio di informazione, offrire sostegno a tutti coloro - deboli, malati, per-

sone sole - hanno bisogno di rivolgersi ai rappresentanti delle istituzioni.

Nella materia vi sono naturalmente prerogative degli enti locali stabilite dalla Costituzione e che quindi non si intende certo ignorare. Per questo il presente disegno di legge propone una modifica della legge-quadro attualmente vigente in materia di polizia municipale. Tale normativa infatti già stabilisce - all'articolo 7 - che l'organizzazione del Corpo dei polizia municipale dev'essere fondata sul principio del decentramento. Questo disegno di legge esplicita questo principio, prevedendo che i più grandi comuni (cioè quelli che abbiano popolazione superiore a centomila mila abitanti) nel regolamento con cui organizzano il proprio corpo operino senz'altro una suddivisione per zone del territorio comunale, assegnando a ciascuna zona un gruppo speciale di vigili, la cui consistenza sarà naturalmente valutata in base alle dimensioni e alle esigenze del comune e alla sua disponibilità di risorse finanziarie e di personale, ma che comunque è stata fissata nel numero minimo di quattro unità. Il legislatore non può certamente sostituirsi all'autonomia comunale (e scavalcare le competenze che anche le regioni hanno in materia) nel determinare le modalità concrete di organizzazione di tali gruppi. Tuttavia per rispondere alle finalità che si perseguono, almeno due caratteristiche sono da ritenersi necessarie e dovranno quindi essere previste dai regolamenti comunali: anzitutto, tali gruppi di vigili di quartiere andranno dotati di una propria stazione fissa sul territorio; in secondo luogo, e correlativamente a questa prescrizione, il regolamento dovrà individuare i segni di riconoscimento che i componenti del gruppo speciale devono portare per essere immediatamente e facilmente riconosciuti da chi volesse rivolgersi loro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

«4. L'organizzazione del Corpo di polizia municipale deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone. A tal fine, nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, il regolamento di cui al comma 1 prevede l'istituzione di gruppi speciali cui venga assegnato come ambito di azione una frazione definita del territorio comunale e che siano dotati di una postazione fissa sul territorio di pertinenza, con compiti di ricognizione del territorio, di assistenza e informazione ai cittadini, di assistenza ai soggetti disagiati. Il regolamento prevede altresì la composizione di tali gruppi, che non possono essere costituiti da un numero inferiore alle quattro unità, le modalità di svolgimento del servizio sul territorio e i segni di riconoscimento che i componenti del gruppo devono portare per essere immediatamente e facilmente riconoscibili e individuabili. I componenti di tali gruppi speciali partecipano ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Corpo di polizia municipale, secondo modalità indicate nel regolamento».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è inserito il seguente:

«4-bis. L'organizzazione del Corpo di polizia municipale deve essere improntata altresì al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo, con particolare e prioritario riguardo per il funzionamento dei gruppi speciali di cui al comma 4».

